

Fascicolo interistituzionale: 2018/0064(COD)

Bruxelles, 29 maggio 2019 (OR. en)

ADD 2

9400/19

CODEC 1102 SOC 367 EMPL 277 MI 449 IA 159

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (prima lettura)
	- Adozione dell'atto legislativo
	- Dichiarazione

Dichiarazione della Repubblica ceca

La Repubblica ceca è da sempre una fervente sostenitrice della libera circolazione dei lavoratori, della libertà di stabilimento, della libera prestazione dei servizi e dei principi fondamentali del mercato interno dell'Unione europea. È nell'interesse dell'Unione e di tutti gli Stati membri applicare pienamente la pertinente legislazione dell'UE sul mercato interno e rimuovere gli ostacoli all'effettivo esercizio di tali libertà.

9400/19 ADD 2 bel/TAB/am 1

IT GIP.2

La Repubblica Ceca ritiene che l'istituzione dell'Autorità europea del lavoro possa contribuire all'obiettivo di rendere il mercato interno equo ed efficace e attuare in tal modo i principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Al riguardo, la Repubblica ceca è a favore di misure volte a migliorare a livello transfrontaliero la cooperazione e l'attuazione del diritto dell'Unione nel settore della mobilità dei lavoratori. Anche l'accento posto sulla lotta agli abusi per tutelare i diritti dei lavoratori mobili è fortemente apprezzato.

Ciononostante, la Repubblica ceca nutre varie riserve sul testo finale del regolamento.

In primo luogo, la Repubblica ceca si rammarica che l'entità dell'UE di nuova costituzione non sia denominata "agenzia". Tale scelta sarebbe totalmente giustificata, dal momento che l'entità dovrebbe essere disciplinata e gestita in base ai principi della *dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012*, che prevede di usare il termine standard "agenzia" per evitare confusione tra i cittadini e i soggetti interessati.

Quanto alla portata e alla natura delle attività dell'Autorità, la Repubblica ceca ha sempre ritenuto che il compito principale dell'Autorità fosse quello di assistere gli Stati membri e la Commissione nella loro cooperazione volontaria volta all'applicazione ed attuazione efficaci del diritto dell'Unione in materia di mobilità dei lavoratori. Tale cooperazione dovrebbe avvenire nel rispetto delle competenze degli Stati membri per quanto riguarda l'applicazione e l'attuazione del pertinente diritto dell'Unione. L'articolo 1 del regolamento riflette tale principio.

Tuttavia, a tale riguardo, le disposizioni concordate sulle ispezioni concertate e congiunte risultano ambigue e possono dare luogo a interpretazioni diverse quanto alla portata delle competenze dell'Autorità e degli Stati membri.

9400/19 ADD 2 bel/TAB/am 2

GIP.2

Le ispezioni congiunte dovrebbero svolgersi, tra l'altro, a condizione che il criterio di efficienza sia rispettato: questo è uno degli aspetti che gli Stati membri dovrebbero poter valutare quando decidono se partecipare a un'ispezione concertata o congiunta. La Repubblica ceca deduce pertanto che tali disposizioni non impongono agli Stati membri alcun obbligo di partecipare alle ispezioni concertate o congiunte, né di circostanziare in modo approfondito e giustificare la decisione di non partecipare a tali ispezioni.

La Repubblica ceca interpreta la relativa disposizione del regolamento nel senso che lo Stato membro in cui si svolge l'ispezione può stabilire autonomamente il ruolo e lo status dei funzionari di un altro Stato membro che partecipano a tali ispezioni. Le ispezioni concertate e congiunte organizzate sotto l'egida dell'Autorità non devono sostituire né pregiudicare le competenze nazionali.

Infine, per quanto riguarda il procedimento di mediazione, il regolamento stabilisce correttamente che sono fatte salve le competenze della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale istituita a norma del regolamento (CE) n. 883/2004. Tuttavia, il regolamento che istituisce l'Autorità europea del lavoro non prevede garanzie sufficienti per evitare la duplicazione di attività tra la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e l'Autorità. La Repubblica ceca chiede pertanto un accordo di cooperazione in cui si metta in luce il più possibile il ruolo della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per quanto riguarda le questioni in materia di sicurezza sociale.

9400/19 ADD 2 bel/TAB/am 3

GIP.2